# **COMUNE DI PETRELLA SALTO**

#### **PROVINCIA DI RIETI**

#### ALLEGATO F – SCHEMA CONVENZIONE ESERCIZI COMMERCIALI

CONVENZIONE COMMERCIALE				PER		ED IL PAGA		
SPESA" EROGATI A CAUSATO DALLA SI TRASMISSIBILI (CO'	TUAZION		=					
L'anno 2020 addì 00	del mese	e di xxx						
				TRA				
Il Comune di Petre Comune), rapprese carica presso	entato da		, nato	a				
				E				
l'esercizio commerc	ciale (nel p	orosiegu	o: l'esercente c	onvenzio	onato)			
		cor	n sede in		Via			
P.IVA			., nella persona	ı di		che intervi	ene al	
presente atto in qua	alità di Tit	olare de	ella Ditta					
in esecuzione della	Delibera/	Ordinan	za del Sindaco	n c	lel			
Premesso che il Con buoni spesa, di cui adottata al fine d approvvigionarsi di economico e sociale	all'Ordina di fronte generi d	anza de ggiare Ii prima	l Capo del Dipa i bisogni alim necessità, a f	artimento ientari d avore di	o della Prote dei nuclei f persone e/	zione Civile r amiliari privi	n. 658 de i della <sub>l</sub>	el 29/03/2020, possibilità di

#### si conviene e si stipula quanto segue

#### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei "Buoni Spesa" per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l'esercizio commerciale e il Comune.

#### ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO

I "Buoni Spesa" nominali del valore di euro 25,00/50,00, sono rilasciati dal Servizio Sociale del Comune di riferimento ai cittadini aventi diritto; potranno essere spesi anche in modo cumulativo presso gli esercizi

Via Giuseppe Maoli nº 19 - 02025 Petrella Salto (RI) - Tel. (0746) 521021 - 521022 - Fax (0746) 521993

Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 00097310577

convenzionati. Nello specifico i Buoni Spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Il parziale loro utilizzo non dà diritto a resto.

Resta inteso che i cittadini aventi diritto all'utilizzo dei Voucher sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più esercizi convenzionati senza nessun genere di vincolo ad alcuno esercente.

#### ART. 3 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Buon spesa, per il valore nominale dello stesso, verrà pagato all'esercizio commerciale convenzionato dal Comune mediante bonifico sul conto corrente dedicato (comunicato dall'esercizio commerciale).

Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica, a cui dovrà far seguito la trasmissione del "Buono Spesa" di riferimento, da parte dell'esercente convenzionato all'Ufficio Servizi Sociali Comunale, C/O il Comune di PETRELLA SALTO all'indirizzo mail covid19.comunepetrellasalto@gmail.com, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

La liquidazione dell'importo documentato e accertato verrà effettuata mensilmente dal Comune.

#### ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il Buono Spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

Saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:

- Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini;
- Prodotti per l'igiene personale e per la casa;
- prodotti parafarmaceutici
- materiale di cancelleria per la scuola
- bombole del gas per uso domestico, pellet ecc....

e in generale tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del singolo e del suo nucleo famigliare. Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..).

E' in capo all'esercente convenzionato la verifica del corretto utilizzo del voucher da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### ART. 5 – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO

L'attività dell'esercizio convenzionato riguarderà:

- accettazione del buono previa verifica dell'autenticità dello stesso;
- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l'importo del buono deve essere utilizzato per intero);
- verifica dei documenti d'identità del possessore del buono;
- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

#### ART. 6 – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

L'attività da parte del Servizio Sociale Comunale riguarderà:

- Mappatura degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale;
- convenzionamento con gli esercizi aderenti all'iniziativa;
- mantenimento e sviluppo della rete dei convenzionati;
- il pagamento ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali



### **COMUNE DI PETRELLA SALTO**

#### **PROVINCIA DI RIETI**

- monitoraggio periodico e a campione sul rispetto della convenzione da parte dell'esercizio commerciale, in particolare sul corretto utilizzo dei buoni spesa.

#### **ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dall'11 Aprile 2020 fino al 31 Luglio 2020.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'esercizio convenzionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario

predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'esercizio convenzionato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio Sociale Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'esercizio convenzionato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. "Trattamento dei dati personali", l'esercizio convenzionato si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei

dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Servizio Sociale Comunale tratta i dati ad esso forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché

Via Giuseppe Maoli nº 19 - 02025 Petrella Salto (RI) - Tel. (0746) 521021 - 521022 - Fax (0746) 521993

per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'esercizio convenzionato acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet comunale. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esercizio convenzionato si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati

personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'esercizio convenzionato, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esercizio convenzionato è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esercizio convenzionato non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

In ogni caso ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante PEC con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa. In caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente Convezione da parte dell'esercizio convenzionato, il Comune si riserva la facoltà di chiedere al medesimo chiarimenti. Le motivazioni, precise e puntuali, dovranno essere partecipate alla Comunità Montana tramite, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il Comune riterrà insufficienti le motivazioni esposte si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Rieti, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 13 - SPESE CONVENZIONE**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.



## **COMUNE DI PETRELLA SALTO**

### **PROVINCIA DI RIETI**

### ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.							
Letto, confermato, sottoscritto							
Comune	L'Esercizio Commerciale						
Il Responsabile del Servizio Sociale Soc./Ammin.	Il Titolare della Ditta						

Via Giuseppe Maoli nº 19 - 02025 Petrella Salto (RI) - Tel. (0746) 521021 - 521022 - Fax (0746) 521993